

## CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE

### DISCIPLINARE DI GARA

#### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE.

#### PREMESSE

Con delibera a contrarre n. 11 del 03/04/2024, questa Amministrazione ha determinato di affidare la fornitura di Isole Ecologiche Informatizzate conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di Regione Lombardia denominato "Sintel" (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è Novara [codice NUTS ITC14].

#### **CIG B14385241E**

Il Responsabile Unico del Progetto è Francesco Ardizio.

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il Consorzio Area Vasta Basso Novarese, di seguito denominato Stazione Appaltante (SA), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e

delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e suoi allegati (modello istanza dichiarazione, dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione, modello integrativo offerta economica, modello dichiarazione contratto di lavoro);
- c) capitolato speciale d'appalto e suoi allegati (Scheda tecnica delle attrezzature);
- d) DGUE;

- e) schema di contratto;
- f) DUVRI;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e Guide per le imprese e Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma Sintel, sul sito internet della stazione appaltante (sito <https://www.cavbn.it/trasparenza/>) e sul sito di ARIA S.P.A. [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura". Le risposte a tutti i quesiti proposti verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in costante aggiornamento sul sito del Consorzio: <https://www.cavbn.it/trasparenza/>. E' possibile inviare i quesiti in aggiunta e non in alternativa alla funzionalità SINTEL di Regione Lombardia, anche a mezzo PEC all'indirizzo [cbbn@pec.cbbn.it](mailto:cbbn@pec.cbbn.it)

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni sono inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

Il concorrente dovrà avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalla registrazione di sistema (log).

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Gara con criterio di aggiudicazione Offerta Economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo per la acquisizione di Isole Ecologiche Informatizzate, sinteticamente denominate "IEI", per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che dovranno consentire il conferimento di un volume massimo di rifiuto a seguito di ciascuna identificazione effettuata da parte di utenti dotati di uno strumento certo ed univoco che garantisce la autorizzazione al conferimento. Fanno parte della fornitura anche le tessere personalizzate per l'identificazione dell'utenza, i DIS-OBC (completi di ogni accessorio per la rilevazione) e i KIT TAG.

Si prevede l'utilizzo delle IEI quale espansione del servizio di raccolta informatizzata già in essere sul territorio; la compatibilità informatica e la omogeneità estetica rappresentano quindi elementi fondamentali per la valutazione della offerta tecnica.

Tutte le caratteristiche indicate nei documenti di gara costituiscono prescrizioni minime tassative; il mancato rispetto costituisce giusta causa di esclusione.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni in esso previste, essendo strettamente interconnesse fra loro, non possono essere scisse senza produrre per la SA notevoli disagi e gravi difficoltà in fase esecutiva.

CPV: 44613700-7 Forniture di cassonetti per rifiuti

Si precisa che si tratta di un appalto misto forniture/servizi, nel quale la componente forniture costituisce la prestazione prevalente mentre la componente servizi costituisce la componente accessoria. I servizi si svolgono direttamente sui beni oggetto di fornitura e gli stessi servizi sono fortemente condizionati dalle specifiche caratteristiche dei beni che saranno forniti, caratteristiche non standard. Conseguentemente, essendo le prestazioni classificabili servizi intrinsecamente connessi con le caratteristiche dei beni da fornire, le diverse parti del contratto (forniture e servizi) sono oggettivamente non separabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 23 del Codice, dovendo gli stessi servizi essere svolti dallo stesso soggetto che fornisce i beni. Pertanto, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione, rappresentato dalla fornitura delle IEI.

Item	Descrizione	Q.tà	Importo Unitario (Euro)	Importo Totale (Euro)
1	Isola Ecologica Informatizzata IEI	120	5.190,00	622.800,00
2	Tessera RFID personalizzata	2.500	2,00	5.000,00
3	Dispositivo ON Board Computer DIS-OBC	3	6.730,00	20.190,00
4	Kit Tag	2.500	2,65	6.625,00
<b>A) Importo TOTALE</b>				654.615,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				2.538,12
<b>C) Costi della manodopera</b>				28.234,93
<b>D) Importo al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera</b>				623.841,95

L'importo complessivo è pari a 654.615,00 euro

Di cui:

Importo al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera: 623.841,95 euro

Costo della manodopera: 28.234,93 euro

Oneri sicurezza non ribassabili: 2.538,12 Euro.

Tutti gli importi sopraindicati sono Iva esclusa.

Il costo della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 28.234,93 euro, che corrispondono al 4,3132 % degli importi a base di gara, sono stati calcolati sulla base dei costi attuali sostenuti dalla SA per la gestione di analoghe attrezzature già in dotazione.

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, comprensivo dei costi della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**N.B.** La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (**Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023**).

**Si precisa che il ribasso percentuale sarà calcolato sull'importo complessivo soggetto a ribasso pari ad Euro 652.076,88 mantenendo invariati i costi della manodopera se non modificati dal concorrente, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Metalmeccanico INDUSTRIA.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20.

**L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla SA inserisce nella busta amministrativa la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.**

Gli impegni di cui all'art. 102 del Codice che gli operatori economici devono assumere e dimostrare di adempiervi sono per questo appalto:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto (nota bene: eventuale, ossia se dichiarato di esercitare, in sede di offerta), rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La suddetta assunzione di impegni e le modalità con le quali si intende adempiere a tali impegni saranno da indicare per mezzo dell'Allegato "Modello dichiarazione Contratto di Lavoro", facente parte della documentazione amministrativa di offerta da presentare.

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di cui all'art. 3.1 punto 1 del Capitolato speciale d'appalto.

### 3.2 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità è ammessa la revisione periodica dei prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice, che saranno aggiornati con le modalità di cui all'art. 4.1 del Capitolato speciale d'appalto.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 785.538,00, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo A)	654.615,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	130.923,00
Valore globale stimato	785.538,00

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso di Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità nel rispetto della norma ISO 9001:2015 con ambito di applicazione coerente con l'oggetto di gara

Il concorrente deve essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con campo di applicazione pertinente all'oggetto di gara (costruzione di isole ecologiche informatizzate, mecatronica, assistenza tecnica, realizzazione e sviluppo software).

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) Fatturato globale almeno pari a € 1.309.230,00 IVA esclusa con riferimento al triennio 2021/2022/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:

Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara, fornitura di isole ecologiche informatizzate analoghe a quanto oggetto di gara per una quantità almeno pari al doppio della quantità di gara con presentazione di referenze positive emesse da clienti nell'ambito del territorio della Unione Europea. In particolare, potranno formare parte delle referenze le isole ecologiche informatizzate che consentono il raggiungimento delle prestazioni indicate nella Scheda Tecnica delle attrezzature di gara.

Il concorrente deve aver eseguito, nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara, fornitura di On Board Computer analoghi a quanto oggetto di gara, per una quantità almeno pari a nove dispositivi per ogni anno.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al [punto 6.1](#) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al [punto 6.2 lett. a\)](#) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente [punto 6.3 lett. a\)](#) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al [punto 6.1](#) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai [punti 6.2 e 6.3](#)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al [punto 6](#) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti [dall'articolo 5](#) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui [all'articolo 6](#) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al [punto 3](#), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto oltre oneri sicurezza e opzioni e precisamente di importo pari ad € 13.092,30. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici sul c/c IBAN: IT91Z0569610100000006826X43 BANCA POPOLARE DI SONDRIO, avendo cura di indicare come causale: Appalto CIG B14385241E /deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del deposito/Area Gare Beni e Servizi o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato  
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice:

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore

economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO E PRESENTAZIONE CAMPIONI

### SOPRALLUOGO

Sopralluogo obbligatorio con emissione di certificato da parte della SA che dovrà essere tassativamente allegato alla documentazione di gara. La data del sopralluogo che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 09/05/2024, dovrà essere definita in accordo con il referente della SA Francesco Ardizio. Il sopralluogo dovrà essere svolto dal legale rappresentante/procuratore o direttore tecnico o responsabile tecnico dell'operatore economico concorrente, oppure da una persona delegata per iscritto dal legale rappresentante.

Durante il sopralluogo verrà illustrato il sistema in essere e il relativo sistema informatico centrale. Verranno contestualmente consegnate n.2 tessere che dovranno essere restituite unitamente alla presentazione del campione di gara; tali tessere RFID da 13,56 MHz a norma ISO 14443A saranno totalmente rispettose delle prestazioni attualmente in essere presso la SA.

Si prevede la consegna di: n.1 "Tessera 1 Utente autorizzato"; n.1 "Tessera 2 Utente non autorizzato".

Si prevede inoltre la consegna delle credenziali di accesso ad uno spazio FTPS DEMO ove il dispositivo campione dovrà inviare i dati per i successivi test di compatibilità.

### PRESENTAZIONE CAMPIONI

Ai fini della ammissione alla gara, ciascun operatore economico entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, dovrà tassativamente consegnare presso la SA in via SOCRATE 1/A 28100- Novara (prendendo accordi preliminari con i Referenti della SA ai recapiti telefonici 0321/397298 in.6 mail cbbn@cbbn.it) nei giorni da lunedì a venerdì 8:30-12:30/14:00-16:00 la sotto indicata campionatura che dovrà essere dotata della totalità delle caratteristiche minime di gara (indicate nella Scheda tecnica delle attrezzature) ed altresì comprensiva di quanto oggetto di offerta della ditta offerente, completa ed operativa:

N. 1 Isola Ecologica Informatizzata IEI munita di scheda SIM

I campioni dovranno essere consegnati con imballo chiuso recante la dicitura "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE - CIG B14385241E.

L'imballo dovrà, altresì, essere contrassegnato con una etichetta adesiva, riportante la denominazione del concorrente.

La "IEI campione" dovrà essere totalmente operativa e quindi dotata di SIM telefonica per effettuare i test di invio bidirezionale di dati e configurazioni da remoto.

Tale campione sarà sottoposto, oltre a test di corrispondenza ai requisiti minimi di gara, a test di verifica della totale compatibilità elettronica ed informatica con il sistema in essere. La compatibilità verrà verificata mediante test di tutte le componenti, compreso l'invio dati e l'utilizzo di tessere in uso presso la SA.

N. 10 tessere per l'accesso all'isola ecologica (come indicato nell'ITEM – 2 Scheda Tecnica Attrezzature)

N. 1 dispositivo On Board Computer DIS-OBC (come indicato nell'ITEM – 3 Scheda Tecnica Attrezzature)

N. 20 KIT TAG (come indicato nell'ITEM – 4 Scheda Tecnica Attrezzature)

Il dettaglio dei test effettuati è riportato al paragrafo "TEST SUI CAMPIONI DI GARA".

I campioni potranno essere sottoposti a prove, da parte della SA, che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza che il concorrente possa pretendere alcun indennizzo.

La fornitura, il trasporto della campionatura sono a carico degli operatori economici partecipanti alla gara. L'avvenuta consegna della campionatura verrà documentata dall'incaricato dalla SA mediante rilascio di una ricevuta che verrà consegnata all'operatore economico concorrente.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dei campioni.

La campionatura dovrà essere ritirata, per i non aggiudicatari, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione della gara, contattando preventivamente la SA e previo appuntamento telefonico con il Referente sopra citato. In caso di mancato ritiro, la SA disporrà liberamente della merce depositata, senza che occorran ulteriori avvisi o messe in mora. Per l'aggiudicatario la campionatura rimarrà vincolata fino a completa esecuzione delle prestazioni d'appalto, al fine di verificarne la corrispondenza.

La mancata presentazione dei campioni costituisce motivo di esclusione, poiché in assenza non può essere verificata la totale e imprescindibile compatibilità con il sistema in essere.

In merito alla produzione dei campioni, atteso che gli aspetti qualitativi da valutare, sono strettamente legati alla verifica "fisica" del prodotto, l'offerta diviene "completa" solo con il deposito della campionatura, la cui mancata ottemperanza è sanzionata con l'esclusione dalla procedura. La campionatura, dunque, costituisce un elemento essenziale, perché attiene ad aspetti intrinseci e qualitativi dell'offerta, tanto che la sua carenza o difformità rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara non è integrabile a posteriori, né può essere oggetto del dovere di soccorso della Stazione Appaltante, ma determina l'incompletezza dell'offerta e, quindi, l'esclusione dalla gara.

#### TEST SUI CAMPIONI DI GARA

La commissione tecnica nominata dalla SA provvederà ad effettuare i test sui campioni. La SA si riserva il diritto di convocare un delegato nominato dal rappresentante legale della ditta offerente per presenziare e collaborare, se utile, alla esecuzione dei test.

Si prevedono due tipologie principali di test:

- A) corrispondenza ai requisiti minimi di gara e totale coerenza con quanto offerto nella descrizione tecnica offerta;
- B) compatibilità informatica con il sistema in essere.

In particolare per quanto attiene ai test di compatibilità, si prevedono quantomeno le seguenti verifiche operative per attestare la compatibilità:

TEST A:

La SA effettuerà test e verifiche di rispondenza dimensionale e funzionale sul campione della IEI fornita rispetto a quanto indicato nel documento di gara “Scheda Tecnica delle Attrezzature” e a quanto offerto dal concorrente nella propria Offerta Tecnica.

TEST B:

Al fine di consentire la verifica della compatibilità informatica con il sistema in essere, la SA (già in fase di sopralluogo) mette a disposizione uno spazio FTPS DEMO ove il dispositivo campione presentato dall'operatore economico dovrà inviare i dati.

I test di compatibilità comprenderanno:

TEST B.1:

- Identificazione con “Tessera 1 Utente autorizzato”: deve conseguire lo sblocco regolare del dispositivo a bordo della IEI campione;
- Identificazione con “Tessera 2 Utente non autorizzato”: deve impedire la apertura del dispositivo campione e visualizzare la scritta “Utente non autorizzato”;
- Test di invio dei dati acquisiti dal dispositivo al sistema informatico centrale della SA
- Invio dati e verifica del corretto ricevimento e visualizzazione dei dati.

TEST B.2:

- Emissione di una nuova “Tessera 3 Utente autorizzato nuova” mediante EcoSportello già in uso presso la SA;
- Test sulla IEI campione con verifica dello sblocco regolare del dispositivo; la verifica verrà eseguita subito dopo la emissione della nuova Tessera 3;
- Emissione di una nuova “Tessera 4 Utente non autorizzato nuova” mediante EcoSportello già in uso presso la SA;
- Test sulla IEI campione con verifica dell'impedimento al conferimento; la verifica verrà eseguita subito dopo la emissione della nuova Tessera 4;
- Invio dati e verifica del corretto ricevimento e visualizzazione dei dati.

TEST B.3:

- Invio di un esempio relativo ad una modifica di configurazione proveniente dal sistema informatico centrale della SA, inviata al dispositivo campione della ditta offerente mediante modem con relativa SIM a bordo del dispositivo: il test di validazione prevede la possibilità di attivare da remoto la funzione di sblocco, senza necessità di identificazione (configurazione tipica per le fasi di start-up e per eventi). La commissione tecnica potrà effettuare ulteriori test per verificare la effettiva compatibilità del campione con il sistema già in essere.

TEST B.4:

Sarà condotta una verifica, con allestimento provvisorio, in relazione al funzionamento di rilevazione del DIS-OBC (completo di tutti gli accessori per la rilevazione) e relativi KIT TAG

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA'

Dichiarazione di totale compatibilità informatica con la soluzione già in essere, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20/05/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al [punto 1.1](#).

Per la capacità di ogni singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta e per la tipologia di file che accetta la Piattaforma si rimanda a quanto previsto dalle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui [all'articolo 9 del presente bando](#).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Modello istanza dichiarazione;
- 2) Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione;
- 3) Modello dichiarazione contratto di lavoro;
- 4) DGUE;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al [punto 15.3](#);
- 8) documentazione per i soggetti di cui al [punto 15.4](#);

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Modello istanza dichiarazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. l'insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
5. [In caso di avvalimento] di avvalersi dell'impresa ausiliaria al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e/o migliorare l'offerta;
6. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione dei CCNL indicati dalla stazione appaltante;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi per "l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta rifiuti urbani" del DM 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 180 del 05/08/2022);
  8. di applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altri CCNL equivalenti, con l'indicazione dei relativi codici alfanumerici unici di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
  9. il/i nominativo/i del/i titolare/i effettivo/i dell'impresa/società (cfr. D.Lgs. 231/2007) o in alternativa dichiara che non esiste un titolare effettivo specificando i motivi;
  10. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
  11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione n. 7 del 05/05/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;
  13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  14. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
  15. dichiara la forma di partecipazione alla procedura di cui all'art. 65 comma 2 del Codice;
  16. dichiara la forma di cooperativa sociale di cui all'art. 1 della Legge 381/1991;
  17. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella "Busta Tecnica" della Piattaforma Sintel.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente [punto 15.1](#) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione/offerta tecnica dei beni offerti, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni diverse non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta;
- b) contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale.

La relazione/offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri di valutazione di cui al successivo [punto 18.1](#).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

All'offerta tecnica dovrà essere allegato:

- ✓ specifiche schede tecniche a colori per ciascuno dei prodotti di gara di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature allegata al Capitolato, dalle quali si evincano chiaramente le caratteristiche tecnico-costruttive, con evidenziate eventuali migliorie degli standard minimi di Capitolato.
- ✓ dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:
  - la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature allegata al Capitolato;
  - la buona qualità degli stessi e l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati;
  - la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di presentazione dell'offerta;
  - la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno offerti;
  - che le certificazioni inerenti i materiali sono intestate alle aziende produttrici degli stessi e che i materiali certificati saranno impiegati nei prodotti offerti.
- ✓ dichiarazione:

- attestante, ove previsto, la conformità dei prodotti offerti al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- di impegnarsi a produrre al RUP almeno 5 gg. prima della data di avvio della singola fornitura le certificazioni/documentazione attestante il rispetto dei CAM per i prodotti che lo prevedono;
- di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del Capitolato.

L'operatore economico che adotta CCNL diversi da quelli indicati [all'articolo 3](#) inserisce nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza dei propri CCNL, la quale non deve contenere elementi economici dai quali si possano dedurre informazioni sull'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al [punto 15.1](#). Dovrà essere preferibilmente contenuta in un unico file, qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al [punto 15.1](#).

Sono inammissibili le offerte tecniche plurime, alternative, condizionate e con riserve. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

La campionatura richiesta al [punto 11](#) del Disciplinare di gara è un elemento essenziale dell'offerta tecnica.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella “Busta economica” seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente [articolo 15.1](#), **deve indicare, a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) la percentuale di ribasso offerta per l'esecuzione della fornitura sull'importo di 652.076,88 Euro, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Si precisa che il ribasso offerto verrà applicato in fase di esecuzione rispetto ai prezzi unitari di cui all'art. 1.5 punto 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Non saranno prese in considerazione - e saranno pertanto escluse - offerte di importo superiore al valore massimo stimato dell'appalto.

Si precisa che il ribasso percentuale sarà calcolato sull'offerta economica complessiva, mantenendo invariati i costi della manodopera se non modificati dal concorrente, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**b)** la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

**c)** la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al [punto 3](#) del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. A tal fine il concorrente allega le giustificazioni di cui alla successiva lettera e).

**d)** nell'apposito campo "*costi della sicurezza derivanti da interferenza*", il valore pari ad Euro 2.538,12 oltre IVA (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso definiti dalla Stazione Appaltante);

Inoltre l'operatore economico deve:

**e)** allegare a Sistema nel campo "*Motivazione art. 41 comma 14 Codice e giustificativi offerta*", una relazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, in cui il concorrente dimostra che il ribasso complessivo offerto comporta una riduzione dei costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il concorrente potrà altresì presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo componenti l'offerta nell'apposito campo "*Giustificazioni*". Tale documentazione non è richiesta a pena di esclusione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa e neppure nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

### PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 90

Offerta economica 10

TOTALE 100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti requisiti con i parametri percentuali di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

Valutazione dell'offerta tecnica max punti 90

L'Offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;

- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio tecnico verrà assegnato nel rispetto dei criteri di merito descritti nella tabella "Criteri di valutazione".

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare che le forniture e i servizi proposti si caratterizzino per un maggior livello qualitativo e una maggiore rispondenza alle prescrizioni e al quadro di esigenze desumibile dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto a base di gara.

Le certificazioni dovranno tassativamente avere un ambito strettamente inerente a quanto oggetto di gara: costruzione di isole ecologiche informatizzate, meccatronica, assistenza tecnica, realizzazione e sviluppo software.

### Griglia di valutazione per caratteristiche migliorative:

n.	Criteri di valutazione	Punteggio D max	Punteggio T max
1	Valore estetico della Isola Ecologica Informatizzata in relazione alla omogeneità con le isole già operative	12	
2	Spessore migliorativo dell'acciaio utilizzato con almeno 15/10 per la struttura della Isola Ecologica Informatizzata rispetto al requisito minimo	3	

3	Ciclo di verniciatura della struttura sia interna che esterna	4	
4	Struttura dotata di soluzioni per evitare il ristagno di acqua piovana	2	
5	Dimensioni che riducono gli ingombri totali della struttura rispetto alle dimensioni massime prescritte	4	
6	Soluzione che consenta una facile adattabilità al terreno da parte della Isola Ecologica Informatizzata; in particolare verrà gradita una soluzione in grado di compensare dislivelli fra i vertici opposti lungo la diagonale di una Isole Ecologica Informatizzata pari ad almeno 10 cm. Sarà considerata favorevolmente una soluzione che preveda la presenza di snodi sferici nonché un ampio appoggio a terra in gomma	4	
7	Soluzione tecnica che preveda una struttura componibile mediante componenti sostituibili singolarmente (pareti, porte di estrazione contenitore, tetto, gruppo di conferimento) in caso di danneggiamento	6	
8	Soluzione tecnica che consenta la estrazione del contenitore dal lato di conferimento oppure dal lato opposto; la soluzione deve consentire di modificare in ogni momento il lato di estrazione con facili operazioni e senza forature aggiuntive	10	
9	Traversa a terra frontale in acciaio zincato a caldo oppure in acciaio inox con predisposizione per l'ancoraggio al suolo	4	
10	Rilevamento automatico di incendio ed invio allarme	2	
11	Batterie alcaline, per garantire l'invio del corretto livello, ed esterne alla scatola elettronica al fine di evitare la apertura per le attività di sostituzione	4	
12	Presenza di soluzioni di scambio dati bidirezionale RF in locale come soluzione addizionale rispetto al modem GSM/GPRS, escludendo soluzioni che prevedano connessioni via cavo	\	2
13	Presenza nella zona di interfaccia utente di un LED rosso e di un LED verde per facilitare la comprensione da parte degli utenti (ad esempio: autorizzazione negata, applicazione della tariffa, evidenza di anomalie)	\	6
14	Presenza di una protezione in plastica trasparente con spessore pari ad almeno 5 mm, nella zona di interfaccia utente atta a costituire un elemento addizionale rispetto alla normale scatola di contenimento della elettronica	\	6
15	Soluzione tecnica che preveda l'autonomia di programmazione del punto di conferimento, per consentire di distinguere l'autorizzazione al conferimento delle utenze sia in termini geografici (per aree omogenee, ad esempio, comuni e quartieri) che in termini di categorie (ad esempio: utenze domestiche, non-domestiche, non-residenti) mediante campi identificativi memorizzati nella memoria delle tessere RFID di identificazione utente, evitando l'utilizzo di white-list	10	
16	Soluzione tecnica che prevede la possibilità di comandare una modalità operativa atta a consentire lo sblocco della calotta volumetrica premendo il pulsante di risveglio, senza la necessità di identificazione	3	
17	Certificazione Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001		2
18	Certificazione Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001		2
19	Certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO 27001		2

20	Certificazione Sistema di Gestione per la Parità di Genere UNI/PdR 215:2022		2
	<b>Totale</b>	<b>90</b>	

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Punteggio D max" della tabella "Criteri di valutazione" è attribuito un coefficiente determinato sulla base della media aritmetica dei coefficienti, variabili fra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato. I voti, variabili fra 0 e 1, con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi, saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
<b>NON ADEGUATO</b>	<b>Da 0,00 a 0,19</b>	Trattazione non conforme per le prestazioni previste per la realizzazione del progetto. Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il criterio e/o sotto criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
<b>MEDIOCRE</b>	<b>Da 0,20 a 0,39</b>	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il criterio e/o sotto criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
<b>ADEGUATO</b>	<b>Da 0,40 a 0,59</b>	Trattazione completa ma appena esauriente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il criterio e/o sotto criterio di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

<b>BUONO</b>	<b>Da 0,60 a 0,79</b>	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il criterio e/o sotto criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
<b>OTTIMO</b>	<b>Da 0,80 a 1,00</b>	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione appaltante e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Valutazione dell'Offerta economica max punti 10

Quanto all'offerta economica, sarà attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da “zero” a “uno”, calcolato secondo il c.d. metodo bilineare tramite la seguente formula:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Nel calcolo dei valori si terrà conto dopo la virgola di sole tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.

### 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi saranno assegnati per ciascun sub criterio, a giudizio insindacabile dei commissari, mettendo in comparazione i vari progetti, secondo la seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a), cioè punteggio ottenuto dalla ditta (a) per l'offerta tecnica;

$n$  = numero totale dei requisiti (sub.criteri);

$W_i$  = punteggio massimo attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione relativo all'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario formula la propria valutazione attribuendo un coefficiente (tenendo conto della rispondenza dell'offerta per ogni singolo sub criterio). Si calcola poi la media dei coefficienti attribuiti (dai commissari) ad ogni proposta per ogni sub-criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: la commissione giudicatrice procederà pertanto ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Si moltiplica il coefficiente  $V(a)_i$  per il punteggio massimo attribuibile ( $W_i$ ), ottenendo così il punteggio specifico per il sub criterio considerato, da riportare nella formula sopra rappresentata. La sommatoria di tutti i punteggi ottenuti nei singoli sub criteri darà l'indice di valutazione dell'offerta ( $C(a)$ ) e cioè il punteggio ottenuto dalla ditta (a) per l'offerta tecnica.

È stabilita una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) pari a 50 punti per il punteggio relativo all'Offerta tecnica. Tale punteggio è calcolato ante riparametrazione.

In caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo pari a 50 punti, il concorrente verrà escluso dalla gara.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Codice, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il **giorno 28/05/2024 alle ore 10:00**. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica (saranno inviate nel corso della seduta comunicazioni ai partecipanti sull'andamento della seduta, tramite la funzionalità Comunicazioni di procedura di Sintel). Il verbale di gara sarà inviato ai concorrenti tramite la Piattaforma Telematica SINTEL di ARIA S.p.A..

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta di gara in cui si procede all'apertura delle offerte sono indicate sulla Piattaforma e sul Sito della SA.

La commissione giudicatrice, in seduta di gara, procederà per ogni offerente all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi contenuta così come descritto al successivo punto 22.

La commissione giudicatrice procederà, quindi, per gli offerenti ammessi, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, nonché all'esame visivo della campionatura presentata dagli operatori economici.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante comunicazione agli stessi o sulla piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e all'assegnazione del punteggio, secondo i criteri e le modalità descritte al [punto 18.3](#) e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste [all'articolo 2.3](#).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice procede in relazione ad ogni concorrente che ha presentato offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente [punto 14](#), se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, chiarimenti e di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Nella garanzia definitiva dovranno essere previste espressamente le seguenti deroghe:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato

al presente bando di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o completamento della fornitura alle medesime condizioni economiche già poste in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

Per la corresponsione dell'anticipazione sul valore del contratto si rimanda a quanto previsto all'art. 125 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, modificato con il DPR 13 giugno 2023, n. 81, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con deliberazione della del Consorzio n. 7 del 05/05/2014 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [https://www.cavbn.it/wp-content/uploads/codice\\_comportamento\\_cbn.pdf](https://www.cavbn.it/wp-content/uploads/codice_comportamento_cbn.pdf)

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di eprocurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Novara.

## 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'avviso di gara del presente appalto è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

In pubblicazione sul sito Web [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), sul sito Web <https://www.cavbn.it/>

Il Responsabile Unico di Progetto  
Francesco Ardizio.  
(firmato digitalmente)